

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 160/2014

del 25 settembre 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1228]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2014/22/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone (ISA) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/686/UE della Commissione, del 25 novembre 2013, che modifica la decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 8a (Direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 3.1, al punto 5a (Direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 4a (Direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

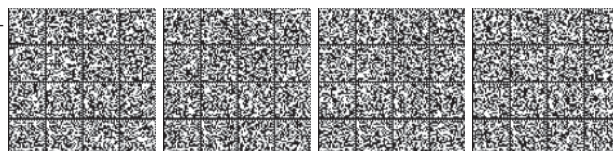
«— **32014 L 0022:** Decisione di esecuzione 2014/22/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014 (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 45).»;

- 2) al secondo trattino (Decisione 2009/861/CE della Commissione) del punto 17 [Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «*Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:*» è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 D 0686:** Decisione di esecuzione 2013/686/UE della Commissione, del 25 novembre 2013 (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 50).»

⁽¹⁾ GU L 44 del 14.2.2014, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 316 del 27.11.2013, pag. 50.



Articolo 2

I testi della direttiva di esecuzione 2014/22/UE e della decisione di esecuzione 2013/686/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

